



PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 2

di iniziativa della Giunta per il Regolamento

Relatore Presidente Zanin

Presentata il 13 settembre 2022

Gentili Colleghe e Colleghi Consiglieri,

La proposta di modifica in discussione deriva dall'esigenza di aggiornare e, talvolta, semplificare il regolamento interno del Consiglio regionale alla luce di alcune difficoltà applicative ed interpretative che si sono manifestate nel corso degli ultimi anni.

La maggior parte delle modifiche proposte hanno carattere prettamente tecnico e sono finalizzate a dare una risposta codificata a prassi già consolidate, da ratificare in maniera definitiva sul piano formale. Ad esse si aggiungono altre modifiche, segnalate dai Gruppi consiliari, con contenuti innovativi piuttosto che manutentivi che sono state attentamente analizzate e, ove possibile, accolte.

I lavori della Giunta per il regolamento si sono svolti in un clima collaborativo, il confronto costruttivo ha consentito l'approvazione unanime di un documento che assomma in sé una valenza al tempo stesso tecnico – procedurale e politica.

La proposta di modifica si compone di 34 articoli.

L'**articolo 1** elimina dall'articolo 9 del vigente regolamento la competenza dell'Ufficio di Presidenza a deliberare contratti ed affidare incarichi, in modo da rispettare la separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione e aggiorna le parti relative ai documenti di programmazione contabile secondo quanto disposto dal regolamento di contabilità.

L'**articolo 2** allinea la scadenza per la presentazione della dichiarazione di eventuali cause di incompatibilità sopravvenute dei Consiglieri regionali a quella del 31 dicembre, già prevista per la presentazione delle dichiarazioni richieste ai fini degli adempimenti per la trasparenza.

L'**articolo 3** introduce una modifica all'articolo 35 del regolamento relativamente alla convocazione d'urgenza delle Commissioni su richiesta di un numero di componenti che rappresenti almeno un quarto dei componenti il Consiglio. Per ovviare ai dubbi interpretativi cui in diverse occasioni l'applicazione della norma ha dato adito, si è ritenuto di precisare che, a fronte di tale richiesta, l'Ufficio di Presidenza della Commissione debba riunirsi entro i successivi tre giorni lavorativi e la Commissione si svolga entro i successivi dieci giorni lavorativi. La modifica vale a coordinare l'obbligo di convocazione della Commissione (presente nel regolamento interno dal 1964), con le garanzie riconosciute ai gruppi di opposizione dall'articolo 34, comma 1.

L'**articolo 4** introduce una modifica all'articolo 36 del regolamento di coordinamento alla modifica di cui all'articolo 8 della presente proposta in materia di sanzioni.

L'**articolo 5** modifica l'articolo 40 precisando che i relatori (di maggioranza) nominati dalla Commissione per l'esame in Assemblea di un progetto di legge o di qualunque altro argomento devono essere nel numero massimo di uno per gruppo consiliare, in modo da escludere la possibilità della nomina di più relatori di maggioranza nell'ambito di uno stesso gruppo consiliare che, in qualche occasione durante lo svolgimento dei lavori delle Commissioni, è stata prospettata, ma che si è sempre ritenuta non praticabile, considerando non giustificato un trattamento diverso rispetto a quanto espressamente previsto per le relazioni di minoranza. Viene, inoltre, modificata la disciplina del termine di presentazione delle relazioni, sopprimendo il termine massimo attualmente previsto di 10 giorni e lasciando alla Commissione la facoltà di stabilire il termine ritenuto più congruo, nel rispetto comunque dei termini fissati dall'articolo 50, comma 2, per la distribuzione delle relazioni all'Assemblea.

L'**articolo 6** introduce l'articolo 44 bis nel regolamento per disciplinare la sostituzione di un Consigliere eventualmente sospeso che abbia lasciato la carica vacante in uno o più organi collegiali, prevedendo che

vi si provveda, per la durata della sospensione stessa, con le modalità e procedure previste per l'attribuzione dell'incarico. La norma risponde, in particolare, ad esigenze di garanzia della rappresentanza dell'opposizione.

L'**articolo 7** modifica l'articolo 52 del regolamento introducendo una precisazione al comma 8 laddove è previsto che un tema su cui l'Assemblea abbia adottato una deliberazione negativa non può essere riproposto all'esame e al voto dell'Assemblea stessa, nemmeno sotto forma di altra proposta di deliberazione che ne riproduca sostanzialmente il contenuto, se non siano trascorsi, dalla data della deliberazione negativa, rispettivamente almeno sei mesi per i progetti di legge o per gli emendamenti, e almeno due mesi per le altre proposte di deliberazione. Poiché non tutti i casi di rigetto dipendono formalmente da una deliberazione negativa, come l'ipotesi di un emendamento interamente soppressivo a fronte del quale si vota per il mantenimento del testo originale, per dirimere ogni dubbio applicativo si precisa che rientra nella casistica anche l'approvazione di un emendamento soppressivo.

L'**articolo 8** sostituisce l'articolo 63 del regolamento che disciplina la procedura sanzionatoria da adottare nei confronti di Consiglieri che dovessero assumere comportamenti poco consoni o sconvenienti, tali da turbare la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta dell'Assemblea. La modifica proposta, in linea con l'ordinamento del Senato, ammette la possibilità che il Consigliere fornisca spiegazioni sul suo comportamento al termine della seduta o nell'immediato, a giudizio del Presidente che può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo. Il Presidente del Consiglio può inoltre disporre la censura qualora un Consigliere, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda a oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità e può, altresì, proporre all'Ufficio di Presidenza di deliberare, nei confronti del Consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori dell'Assemblea per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il Consigliere può fornire ulteriori spiegazioni all'Ufficio di Presidenza. Si disciplina inoltre l'ipotesi in cui comportamenti gravi accadano durante la sospensione delle sedute, ivi comprese quelle di Commissione, demandando all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente, il compito di comminare la sanzione posto che il Presidente della Commissione in tali fattispecie non è nell'esercizio delle sue funzioni.

L'**articolo 9** modifica l'articolo 81 riconducendo in capo al Presidente, anziché all'Ufficio di Presidenza, il compito di accertare, nell'ipotesi di votazioni a scrutinio segreto, il numero e il nome dei votanti e degli astenuti.

L'**articolo 10** inserisce nel regolamento l'articolo 86 ante introduce il tema della qualità della legislazione, richiamando espressamente i principi a cui l'attività legislativa deve ispirarsi ovvero i principi di programmazione, razionalizzazione e semplificazione, chiarezza e organicità della normazione, contenimento degli oneri amministrativi.

L'**articolo 11** introduce l'articolo 86 ter nel regolamento e codifica l'aggiunta di firme alle proposte di legge riconoscendo tale facoltà fino all'inizio dell'esame dell'articolato, con comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, o con annuncio orale qualora la richiesta intervenga durante la discussione in Aula, fermo restando che in ogni caso è condizione necessaria per l'aggiunta delle firme che intervenga il consenso da parte del primo firmatario.

L'**articolo 12** elimina dall'articolo 89 del regolamento il riferimento all'articolo 87, comma 3, già abrogato.

L'**articolo 13** inserisce nel regolamento una nuova sezione dedicata alla rappresentanza istituzionale degli interessi nel procedimento di formazione degli atti legislativi. A tal fine è prevista l'istituzione presso

la Presidenza del Consiglio di un Registro dei rappresentanti di interessi la cui disciplina di dettaglio, relativa ai criteri e alle modalità di iscrizione e di tenuta, nonché di interlocuzione degli iscritti con gli organi del Consiglio, è demandata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. La norma precisa che possono essere inseriti nel Registro soggetti di comprovata professionalità che presentino formale richiesta al Presidente del Consiglio.

L'**articolo 14** modifica l'articolo 92 del regolamento prevedendo, in connessione con la modifica già proposta all'articolo 10, in maniera più dettagliata gli strumenti che consentono di svolgere una valutazione sulla qualità della normativa prodotta. Si codifica nel regolamento la prassi già in uso di corredare i progetti di legge di apposite schede istruttorie, redatte dalle strutture consiliari competenti all'istruttoria, quali strumenti di valutazione sotto i profili della legittimità costituzionale, di inquadramento del provvedimento nel contesto normativo, della copertura finanziaria, per quanto attiene le questioni rilevanti sotto il profilo del diritto dell'Unione europea ed del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, sull'adeguatezza del testo e rispetto delle norme di tecnica redazionale.

L'**articolo 15** modifica l'articolo 98 del regolamento in tema di audizioni nell'istruttoria legislativa prevedendo la possibilità che vengano svolte in modalità telematica e che nella relazione illustrativa dei progetti di legge siano menzionati i contributi dei soggetti auditi di cui si è tenuto conto nei processi decisionali, compatibilmente con il perseguimento delle finalità di interesse generale, evidenziando, ove possibile, le motivazioni alla base delle scelte normative.

L'**articolo 16** modifica l'articolo 99 del regolamento introducendo anche per l'esame in Commissione un termine entro il quale presentare gli emendamenti nell'ottica di assicurare una compiuta disamina degli stessi. La Giunta per il regolamento ha ritenuto adeguato prevederne la presentazione fino ad un'ora prima dell'inizio della seduta in cui ha avvio l'esame del provvedimento.

L'**articolo 17** abroga il comma 2 dell'articolo 101, che attualmente prevede la possibilità di presentare nell'ambito della relazione di minoranza un testo di legge alternativo a quello approvato dalla Commissione; l'abrogazione risponde a un'esigenza di semplificazione, tenuto conto che nella prassi non si è mai verificata tale fattispecie.

L'**articolo 18** modifica l'articolo 102, nella parte relativa all'inserimento obbligatorio di una proposta di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. È noto che al ricorrere di tale circostanza non sono previsti relatori e che i consiglieri possono presentare emendamenti solo entro le ore 12 del giorno precedente l'inizio della discussione. La modifica stabilisce che il primo firmatario della proposta di legge svolge le funzioni di relatore e consente quindi allo stesso la presentazione di emendamenti con le medesime prerogative dei relatori nominati a seguito dell'esame del provvedimento in Commissione.

L'**articolo 19** modifica l'articolo 105, introducendo una disciplina delle modalità di aggiunta della firma a emendamenti a progetti di legge presentati da altri Consiglieri. Attualmente il regolamento nulla dispone al riguardo. Per sopperire alla carenza è stata emanata il 26 settembre 2017 una circolare interpretativa con la quale sono stati definiti i termini e le modalità cui attenersi per apporre la firma a un atto riconducibile all'iniziativa di altro Consigliere, anche sulla scorta delle prassi parlamentari. E' quindi riconosciuta di fatto la facoltà per i Consiglieri di aggiungere la propria firma a progetti di legge, emendamenti, mozioni, ordini del giorno e, in generale, alle proposte di deliberazione dell'Assemblea sia prima dell'inizio della discussione in Aula, con richiesta scritta al Presidente del Consiglio, sia durante la discussione, con annuncio orale, ma comunque prima dell'inizio delle votazioni e fermo restando il consenso del primo firmatario. La modifica all'articolo 105 esplicita la prassi descritta relativamente all'aggiunta della firma ad emendamenti a progetti di legge.

L'**articolo 20** modifica l'articolo 110, concernente l'ordine di votazione degli emendamenti a progetti di legge, in conformità alla prassi consolidata dei lavori dell'Assemblea. Nell'attuale formulazione, il comma 1 dell'articolo 110 prevede che la votazione degli emendamenti si svolga secondo l'ordine di presentazione degli stessi o secondo quell'ordine logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno, tenuto conto dei criteri indicati nei commi successivi dello stesso articolo. Tali criteri esplicitano il principio secondo cui nelle votazioni occorre partire dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario, cominciando da quelli interamente soppressivi, per proseguire con quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. La finalità sottesa a tale principio è di garantire l'economicità delle votazioni. Il principio descritto risulta costantemente applicato nella prassi, mentre sono residuali i casi di votazione degli emendamenti secondo l'ordine di presentazione. Si propone quindi di superare l'attuale equiparazione tra ordine di presentazione e ordine logico, indicando quale unica regola generale quella dell'ordine logico ritenuto opportuno dal Presidente, tenuto conto dei criteri sopra evidenziati, fermo restando che l'ordine di presentazione rientra comunque nell'ordine logico, seppure, come detto, in via residuale. Viene inoltre proposta l'abrogazione del comma 5, per esigenze di coordinamento con la modifica di cui all'articolo 17, che elimina la possibilità di presentare nell'ambito della relazione di minoranza un testo di legge alternativo a quello approvato dalla Commissione.

L'**articolo 21** integra l'articolo 112 nella parte relativa alla disciplina del ritiro di emendamenti. Attualmente il regolamento prevede che un emendamento o articolo aggiuntivo ritirato dal presentatore può essere fatto proprio da altri. Nell'esperienza dei lavori dell'Assemblea si sono verificati casi di ritiro di emendamenti in momenti precedenti alla discussione dell'articolo interessato, con dichiarazioni di subentro a volte non contestuali al ritiro e quindi contestate. Ritenendo quindi opportuno prevedere una disciplina che dia certezza al momento del subentro, si introducono due commi che regolamentano il subentro stesso a seconda che il ritiro dell'emendamento avvenga prima dell'inizio della discussione generale del progetto di legge o dopo l'inizio della discussione medesima. Nel primo caso, il ritiro va comunicato al Presidente del Consiglio, che ne dà annuncio all'Assemblea all'inizio della discussione generale; in tale situazione l'emendamento ritirato, in deroga alla previsione generale di subentro, non può essere fatto proprio da altri. Nel secondo caso, l'emendamento ritirato a discussione iniziata può essere fatto proprio da altri immediatamente dopo l'annuncio orale del ritiro fatto dal presentatore in Aula.

L'**articolo 22** modifica l'articolo 113 relativo alla presentazione di ordini del giorno sul contenuto della legge. Attualmente il regolamento non prevede un limite massimo di ordini del giorno che ciascun Consigliere può presentare e soprattutto in occasione delle leggi di stabilità, multisettoriali o omnibus, spesso si assiste a una produzione copiosa di ordini del giorno, che rende difficoltoso il controllo sull'attuazione degli stessi, ai sensi dell'articolo 138 sexies. La modifica che si propone è volta a introdurre un limite agli ordini del giorno che ciascun Consigliere può presentare, in analogia con quanto previsto dal regolamento della Camera dei Deputati e dai regolamenti di alcuni Consigli regionali. In linea generale, si prevede che ciascun Consigliere possa presentare come primo firmatario non più di un ordine del giorno per progetto di legge. Per i disegni di legge di stabilità, collegati e di assestamento del bilancio, nonché per i progetti di legge riguardanti materie di competenza di più Commissioni di cui all'articolo 124 bis (leggi di semplificazione, manutenzione o multisettore), il limite è di tre ordini del giorno per provvedimento. Si introduce poi un comma 2 bis, che disciplina l'aggiunta della firma a ordini del giorno presentati da altri Consiglieri. L'aggiunta firma va comunicata per iscritto o con annuncio orale, prima del pronunciamento della Giunta regionale sull'ordine del giorno e fermo restando il consenso del primo firmatario che, durante la seduta dell'Assemblea, può essere reso anche in forma orale.

L'**articolo 23** introduce l'articolo 123 ter, che disciplina l'esame del bilancio della Regione consolidato. Dal 2016 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha reso obbligatoria per le Regioni e gli enti locali

l'adozione del bilancio consolidato. La fattispecie non è attualmente disciplinata in modo specifico dal nostro regolamento. Per l'esame dei bilanci consolidati 2017, 2018 e 2019 si è finora applicata in via analogica la procedura prevista dall'articolo 123 bis, che disciplina l'esame del disegno di legge di approvazione del Rendiconto. L'applicazione analogica dell'articolo 123 bis ha tuttavia rivelato, nella pratica, una certa ridondanza procedurale, in particolare laddove, rinviando all'articolo 120, prevede l'assegnazione del bilancio consolidato alla I Commissione integrata per l'esame generale congiunto e alle altre Commissioni permanenti per l'esame preventivo delle parti di competenza. In concreto, il dibattito nelle Commissioni di merito è stato sempre molto limitato. Trattandosi in realtà di un documento avente natura specificamente ed esclusivamente tecnico-contabile, il nuovo articolo propone, anche per non appesantire inutilmente l'iter, di assegnarlo per l'esame solo alla I Commissione integrata. Il termine previsto per l'esame del bilancio consolidato, indicato nel 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio medesimo, ripropone quanto previsto dall'articolo 68 del decreto legislativo 118/2011.

L'**articolo 24** modifica l'articolo 124 bis, relativo al procedimento per l'esame dei progetti di legge di semplificazione o manutenzione normativa, rendendo applicabile tale procedura ai progetti di legge che comunque contengono disposizioni normative tra loro non correlate, riguardanti materie di competenza di più Commissioni, quindi anche le leggi cosiddette multisettore.

L'**articolo 25** modifica l'articolo 143, concernente la discussione e votazione delle mozioni. Si prevede la possibilità per uno o più proponenti di ritirare la propria firma dalla mozione presentata. Si stabilisce che la mozione non può essere emendata se non con il consenso espresso del proponente o del primo firmatario. È data la possibilità a ciascun Consigliere di aggiungere la propria firma a mozioni o emendamenti sulle mozioni presentati da altri, per iscritto o con annuncio orale entro la chiusura della discussione e fermo restando il consenso del proponente o del primo firmatario della mozione o del relativo emendamento, che durante la seduta può essere reso anche oralmente. Si riconosce poi all'Assemblea la facoltà di disporre il rinvio della mozione nella Commissione competente, analogamente a quanto previsto per i progetti di legge, perché la esamini in sede referente prima di ripresentarla in Aula; anche per l'esame in Commissione, la mozione è emendabile solo con il consenso espresso del proponente o del primo firmatario.

L'**articolo 26** modifica l'articolo 145 bis, prevedendo che la questione di governo posta dal Presidente della Regione sull'approvazione di un articolo o sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la questione di governo è stata posta. Se il voto dell'Assemblea è favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti si intendono preclusi. La modifica ricalca la disciplina della questione di fiducia disposta dall'articolo 161, comma 3 bis, del regolamento del Senato, che fotografa una regolamentazione applica nella prassi anche alla Camera dei deputati.

L'**articolo 27** modifica l'articolo 148, eliminando l'attuale limite temporale di 90 minuti per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata; un tanto nella considerazione che di fatto il termine si è dimostrato non congruo a fronte delle richieste dei Consiglieri e nella prassi dei lavori raramente viene rispettato.

L'**articolo 28** modifica l'articolo 149, precisando che il termine di 60 giorni per la risposta della Giunta regionale alle interrogazioni con risposta in Commissione decorre dall'assegnazione dell'interrogazione medesima alla Commissione.

L'**articolo 29** aggiorna e precisa le modalità di svolgimento delle audizioni di soggetti esterni in Commissione. Le modifiche proposte indicano la finalità delle audizioni, le tipologie di soggetti che

possono essere sentiti, la possibilità di svolgerle su richiesta dei soggetti interessati, anche in forma telematica, l'acquisizione di osservazioni e proposte in forma scritta.

L'**articolo 30**, al fine di codificare una prassi già in essere con riferimento ai rapporti tra Consiglio e membri della Commissione paritetica di nomina regionale, introduce l'articolo 174 bis ante, diretto a disciplinare le linee di indirizzo politico, contenenti indicazioni operative e priorità di intervento, che il Consiglio regionale assegna alla Commissione paritetica. Si prevede che all'inizio della legislatura la V Commissione, allargata ai Presidenti dei Gruppi consiliari, elabori con apposita risoluzione le linee di indirizzo alla Commissione paritetica, che sono poi rimesse all'Assemblea per la discussione e deliberazione alla prima seduta utile. Le linee di indirizzo possono essere aggiornate e modificate nel corso della legislatura con le stesse modalità, in modo da assicurare che il mandato alla Commissione si mantenga coerente con le priorità politiche dell'Amministrazione regionale.

L'**articolo 31** modifica l'articolo 176, aggiornando la denominazione dei documenti contabili del Consiglio ivi richiamati e prevedendo espressamente che l'autonomia contabile e di bilancio del Consiglio medesimo viene esercitata in attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, di cui al decreto legislativo 118/2011.

L'**articolo 32** modifica l'articolo 179, relativo all'accesso alle sedi del Consiglio, specificando il richiamo alle sedi ovunque ubicate nel territorio regionale.

L'**articolo 33** integra l'articolo 179 bis prevedendo, nell'ambito della partecipazione dei cittadini all'attività del Consiglio, lo sviluppo di piattaforme informatiche e di altri sistemi di comunicazione che rendano più efficace, agevole e immediata la partecipazione di soggetti esterni all'attività delle Commissioni.

L'**articolo 34** stabilisce che le modifiche disposte al regolamento interno hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2023.

ZANIN

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 1

(Modifiche all'articolo 9)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) redige annualmente il progetto di bilancio finanziario di previsione e il rendiconto del Consiglio regionale e propone all'Assemblea eventuali variazioni di bilancio di sua competenza;>>;

b) le lettere d) e h) sono abrogate.

Art. 2

(Modifica all'articolo 20 bis)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 bis del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<30 settembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre>>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 35)

1. Il comma 3 dell'articolo 35 del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

<<3. Una Commissione deve essere convocata se lo richiede un numero di componenti il cui voto rappresenti almeno un quarto dei componenti il Consiglio. La richiesta deve indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. L'Ufficio di Presidenza della Commissione si riunisce entro tre giorni lavorativi dalla richiesta per valutarla nel rispetto dell'articolo 34, comma 1. La riunione della Commissione deve tenersi entro i successivi dieci giorni lavorativi.>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 36)

1. Al comma 8 dell'articolo 36 del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<tuttavia le sanzioni previste dall'articolo 63 sono disposte dalla Commissione solo nei casi di rilevante gravità>> sono sostituite dalle seguenti: <<le sanzioni sono disposte dal Presidente della Commissione che, solo nei casi di rilevante gravità, informa il Presidente del Consiglio al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 63, comma 5>>.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 5

(Modifiche all'articolo 40)

1. All'articolo 40 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<gli eventuali sostituti>> sono inserite le seguenti: <<, nel numero massimo di uno per gruppo consiliare,>> e le parole <<; tale termine non può superare i 10 giorni dalla conclusione dell'esame e deve in ogni caso consentire il tempestivo inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea in attuazione del calendario dei lavori della stessa>> sono sostituite dalle seguenti: <<, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 50, comma 2>>;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 44 bis)

1. Dopo l'articolo 44 del regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

<<Art. 44 bis

(Elezioni suppletive negli organi collegiali)

1. In caso di sospensione dalla carica di uno o più Consiglieri, qualora gli stessi siano titolari di incarichi negli organi di cui al presente titolo, si provvede alla loro sostituzione, per la durata della sospensione, con le modalità e procedure previste per l'attribuzione di detti incarichi.>>.

Art. 7

(Modifica all'articolo 52)

1. Al comma 8 dell'articolo 52 del regolamento interno del Consiglio regionale dopo le parole <<deliberazione negativa>> sono inserite le seguenti: <<, inclusa l'approvazione di un emendamento soppresivo,>>.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 63)

1. L'articolo 63 del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

<<Art. 63

(Sanzioni)

1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

2. Il Consigliere richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni all'Assemblea alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Qualora un Consigliere, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda a oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta. Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'Aula, le disposizioni del comma 2.

4. Se il Consigliere non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai Segretari per l'esecuzione dell'ordine impartito.

5. Nei casi previsti dal comma 3 il Presidente può, altresì, proporre all'Ufficio di Presidenza di deliberare, nei confronti del Consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori consiliari per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il Consigliere può fornire ulteriori spiegazioni all'Ufficio di Presidenza.

6. Per fatti di particolare gravità che si svolgano all'interno della sede del Consiglio, ma non durante le sedute delle Commissioni, dell'Assemblea o di altri organi consiliari, il Presidente può ugualmente investire del caso l'Ufficio di Presidenza il quale, sentiti i Consiglieri interessati, può deliberare le sanzioni di cui ai commi precedenti.

7. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione e di voto.

Art. 9

(Modifica all'articolo 81)

1. Al comma 3 dell'articolo 81 del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<l'Ufficio di Presidenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Presidenza>>.

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 86 ante)

1. Prima dell'articolo 86 del regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

<<Art. 86 ante

(Qualità della normazione)

1. L'attività legislativa è esercitata in modo da assicurare la chiarezza degli obiettivi perseguiti, la qualità, la coerenza e l'efficacia delle norme, il rispetto dei principi di programmazione, razionalizzazione, semplificazione e contenimento della spesa pubblica.>>.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 11

(Inserimento dell'articolo 86 ter)

1. Dopo l'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

<<Art. 86 ter

(Aggiunta di firme alle proposte di legge)

1. Ciascun Consigliere può aggiungere la propria firma ad una proposta di legge dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio dopo aver acquisito il consenso del primo firmatario della proposta medesima.

2. Qualora la richiesta intervenga durante la discussione del provvedimento in Assemblea il richiedente può formulare un annuncio orale prima dell'inizio dell'esame dell'articolato. Anche in questo caso è necessario il consenso del primo firmatario che viene reso verbalmente nel corso della seduta.>>.

Art. 12

(Modifica all'articolo 89)

1. Al comma 2 dell'articolo 89 del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<87, comma 3,>> sono soppresse.

Art. 13

(Inserimento della sezione II bis nel capo I del titolo IV)

1. Dopo la sezione II del capo I del titolo IV del regolamento interno del Consiglio regionale è inserita la seguente:

<<Sezione II bis

Rappresentanza istituzionale degli interessi nel procedimento di formazione degli atti legislativi

Art. 90 bis

(Rappresentanza istituzionale degli interessi)

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, pubblicità e trasparenza, il Consiglio regionale promuove la funzione di rappresentanza istituzionale degli interessi nei processi decisionali pubblici, quale attività che concorre alla formazione delle scelte politiche, attraverso strumenti che garantiscano la massima trasparenza e partecipazione nel procedimento di formazione degli atti legislativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio il Registro dei rappresentanti di interessi. Possono essere inseriti nel Registro, quali portatori di interessi particolari, enti pubblici o territoriali, imprese, società, associazioni o fondazioni, di comprovata professionalità, che presentino formale richiesta al Presidente del Consiglio.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

3. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono disciplinati i criteri e le modalità di iscrizione e di tenuta del Registro e le modalità di interlocuzione dei soggetti iscritti con gli organi del Consiglio.>>.

Art. 14

(Modifica all'articolo 92)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 92 del regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

<<2 bis. Ai fini di cui al comma 2 i progetti di legge inseriti nel programma dei lavori della Commissione sono corredati di una scheda tecnico-normativa, redatta dalle strutture competenti all'istruttoria, contenente:

- a) individuazione del contesto normativo in cui si inserisce il progetto;
- b) coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale;
- c) coerenza della disciplina proposta con la normativa nazionale e dell'Unione europea;
- d) previsione di adeguati strumenti di copertura finanziaria, sentita anche la Direzione centrale finanze;
- e) corretta formulazione dei testi in base alle regole per la redazione dei testi normativi.>>.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 98)

1. All'articolo 98 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo la parola <<invitare>> sono inserite le seguenti <<, le modalità della consultazione>>;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. I soggetti invitati possono partecipare alle audizioni anche in modalità telematica e possono, in ogni caso, trasmettere le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, anche in modalità telematica.

3 ter. Le Commissioni, nelle relazioni con cui riferiscono all'Assemblea, danno conto delle audizioni svolte e dei contributi utilizzati per l'approvazione del progetto di legge.>>.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 16

(Modifiche all'articolo 99)

1. All'articolo 99 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Ammissibilità e termine di presentazione degli emendamenti)>>;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Gli emendamenti sono presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale ha inizio l'esame del progetto di legge.>>.

Art. 17

(Modifica all'articolo 101)

1. Il comma 2 dell'articolo 101 del regolamento interno del Consiglio regionale è abrogato.

Art. 18

(Modifica all'articolo 102)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 102 del regolamento interno del Consiglio regionale è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Nei casi di cui al comma 3 il primo firmatario della proposta di legge svolge le funzioni di relatore.>>.

Art. 19

(Modifica all'articolo 105)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 105 del regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

<<5 bis. Ciascun Consigliere può aggiungere la propria firma ad emendamenti presentati da altri per iscritto o formulando un annuncio orale prima dell'inizio delle votazioni sull'articolo cui gli emendamenti stessi si riferiscono, fermo restando il consenso del primo firmatario dell'emendamento che durante la seduta dell'Assemblea può essere reso anche oralmente.>>.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 110)

1. All'articolo 110 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'ordine logico>>;
- b) il comma 5 è abrogato.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 112)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 112 del regolamento interno del Consiglio regionale sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Il ritiro dell'emendamento o articolo aggiuntivo prima dell'inizio della discussione generale è comunicato al Presidente del Consiglio che ne dà annuncio all'Assemblea all'inizio della discussione generale. In tal caso, in deroga al comma 1, l'emendamento o articolo aggiuntivo ritirato non può essere fatto proprio da altri.

1 ter. L'emendamento o articolo aggiuntivo ritirato dopo l'inizio della discussione generale può essere fatto proprio da altri immediatamente dopo l'annuncio orale del ritiro fatto dal presentatore in Aula.>>.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 113)

1. All'articolo 113 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Nel corso della discussione generale o di quella sui singoli articoli ciascun Consigliere può presentare, come primo firmatario, non più di un ordine del giorno che espliciti il significato della legge o contenga direttive alla Giunta regionale per la sua applicazione. Per i disegni di legge di stabilità, collegati e di assestamento del bilancio, nonché per i progetti di legge riguardanti materie di competenza di più Commissioni di cui all'articolo 124 bis, ciascun Consigliere può presentare, come primo firmatario, non più di tre ordini del giorno per provvedimento. Gli ordini del giorno sono illustrati nel corso degli interventi nella discussione generale o sui singoli articoli e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale.>>;

- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Ciascun Consigliere può aggiungere la propria firma ad ordini del giorno presentati da altri Consiglieri per iscritto o formulando un annuncio orale. La richiesta deve essere presentata prima del pronunciamento della Giunta regionale sui medesimi e fermo restando il consenso del primo firmatario dell'ordine del giorno che, durante la seduta dell'Assemblea, può essere reso anche

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

oralmente.>>.

Art. 23

(Inserimento dell'articolo 123 ter)

1. Dopo l'articolo 123 bis del regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

<<Art. 123 ter

(Esame del bilancio consolidato)

1. L'esame del bilancio della Regione consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate si svolge in un'apposita sessione, distinta da quella di bilancio, che ha luogo entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio consolidato.

2. Il bilancio consolidato è assegnato alla I Commissione integrata che lo esamina e riferisce all'Assemblea depositando la propria relazione entro il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari; alla relazione di maggioranza è allegata una proposta di deliberazione consiliare.

3. La I Commissione integrata può invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio con le modalità di cui all'articolo 172, comma 5, prima di procedere all'esame del bilancio consolidato.>>.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 124 bis)

1. All'articolo 124 bis del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Procedimento per l'esame dei progetti di legge riguardanti materie di competenza di più Commissioni);

b) al comma 1 le parole <<Quando un progetto di legge interviene testualmente, con finalità di semplificazione o di manutenzione dell'ordinamento regionale su disposizioni normative tra loro non correlate>> sono sostituite dalle seguenti: <<Quando un progetto di legge contiene disposizioni normative tra loro non correlate, anche con finalità di semplificazione o di manutenzione o riordino dell'ordinamento regionale,>>.

Art. 25

(Modifiche all'articolo 143)

1. All'articolo 143 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. È fatta salva la possibilità per ciascuno dei proponenti di ritirare la propria firma dalla mozione presentata.

1 ter. La mozione non può essere emendata se non con il consenso espresso del proponente o del primo firmatario.>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Ciascun Consigliere può aggiungere la propria firma a mozioni o ad emendamenti sulle mozioni presentati da altri Consiglieri per iscritto o formulando un annuncio orale entro la chiusura della discussione e fermo restando il consenso del proponente o del primo firmatario della mozione o del relativo emendamento che durante la seduta può essere reso anche oralmente.>>;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. L'Assemblea, con il consenso del proponente o del primo firmatario, può rinviare la mozione alla Commissione competente perché la esamini in sede referente, fermo restando quanto previsto dal comma 1 ter, assegnando un termine per la ripresentazione in Aula. La proposta di rinvio è presentata con mozione d'ordine e viene discussa e votata con le modalità di cui all'articolo 73.>>.

Art. 26

(Modifica all'articolo 145 bis)

1. Il comma 4 dell'articolo 145 bis del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

<<4. La posizione della questione di governo sull'approvazione di un articolo o sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la questione di governo è stata posta. Se il voto dell'Assemblea è favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti si intendono preclusi. Allo stesso modo si procede se sia posta la questione di governo su un ordine del giorno o una mozione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Presidente della Regione può porre la questione di governo sulla votazione finale del progetto.>>.

Art. 27

(Modifica all'articolo 148)

1. Al comma 1 dell'articolo 148 del regolamento interno del Consiglio regionale le parole: <<, per non più di novanta minuti>> sono soppresse.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 28

(Modifica all'articolo 149)

1. Al comma 4 dell'articolo 149 del regolamento interno del Consiglio regionale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 146, comma 4, decorre dall'assegnazione dell'interrogazione alla competente Commissione consiliare.>>.

Art. 29

(Modifiche all'articolo 164)

1. All'articolo 164 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

<<01. Al fine di acquisire elementi conoscitivi ed effettuare approfondimenti su tematiche inerenti le materie di competenza, le Commissioni, anche indipendentemente dagli atti assegnati, possono riunirsi per procedere ad audizioni di rappresentanti di enti, associazioni, o di altri soggetti ritenuti direttamente o indirettamente interessati alla materia in esame o comunque in grado di fornire dati, informazioni e notizie utili.>>;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Le audizioni possono svolgersi anche su richiesta degli interessati. A tal fine il Presidente della Commissione informa l'Ufficio di Presidenza della Commissione delle richieste pervenute per il loro eventuale accoglimento.

3 ter. I soggetti invitati possono partecipare alle audizioni anche in modalità telematica e possono, in ogni caso, trasmettere le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, anche in modalità telematica.>>.

Art. 30

(Inserimento dell'articolo 174 bis ante)

1. Dopo l'articolo 174 del regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

<<Art. 174 bis ante

(Linee di indirizzo alla Commissione paritetica)

1. Nel primo anno di legislatura il Consiglio regionale adotta, con apposita risoluzione, le linee di indirizzo politico per i componenti della Commissione paritetica di cui all'articolo 65 dello Statuto, contenenti indicazioni operative e priorità di intervento.

2. La V Commissione, allargata ai Presidenti dei gruppi consiliari, predispone la proposta di risoluzione e ne riferisce all'Assemblea per la discussione e deliberazione nella prima seduta utile.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

3. Il Presidente del Consiglio trasmette tempestivamente le linee di indirizzo approvate ai componenti la Commissione paritetica di nomina consiliare e, per conoscenza, al Presidente della Commissione stessa.

4. Le linee di indirizzo possono essere modificate o integrate con le medesime modalità nel corso della legislatura.>>.

Art. 31

(Modifiche all'articolo 176)

1. All'articolo 176 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << conto consuntivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<rendiconto del Consiglio regionale>>;

b) al comma 2 le parole << conto consuntivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<rendiconto del Consiglio regionale>>;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. L'autonomia contabile del Consiglio regionale è disciplinata dal Regolamento di contabilità adottato dall'Ufficio di Presidenza ed è esercitata in attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel rispetto del sistema contabile, degli schemi di bilancio e di rendiconto adottati dalla Regione.>>.

Art. 32

(Modifiche all'articolo 179)

1. All'articolo 179 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Accesso alle sedi del Consiglio)>>;

b) al comma 1 le parole <<accedono alla sede del Consiglio>> sono sostituite dalle seguenti: <<accedono alle sedi del Consiglio, ovunque ubicate sul territorio regionale,>>;

c) al comma 2 le parole <<alla sede>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle sedi>>.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 33

(Modifiche all'articolo 179 bis)

1. All'articolo 179 bis del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Informazione e partecipazione dei cittadini e diritto di accesso dei Consiglieri)>>;

b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

<<1 ter. Il Presidente del Consiglio favorisce lo sviluppo di piattaforme informatiche e di altri sistemi di comunicazione che rendano più efficace, agevole ed immediata la partecipazione dei soggetti esterni all'attività delle Commissioni.>>.

Art. 34

(Decorrenza di efficacia)

1. Le modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale di cui agli articoli da 1 a 33 hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2023.

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Composizione, competenze e durata dell'Ufficio di Presidenza)</i></p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio, dai due Vicepresidenti e dai quattro Segretari. Alle sue riunioni partecipa il Segretario generale del Consiglio con funzione consultiva.</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza:</p> <p>a) nell'ambito della piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio, vigila sull'amministrazione del bilancio interno e sull'andamento della gestione e adotta i provvedimenti di riequilibrio fra capitoli eventualmente necessari, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;</p> <p>b) redige annualmente il progetto di bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'anno precedente e propone all'Assemblea eventuali variazioni di bilancio conseguenti ad entrate straordinarie;</p> <p>c) chiede alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione lo stanziamento necessario al fabbisogno annuale di spesa per il funzionamento del Consiglio e dei relativi uffici;</p> <p>d) delibera i contratti del Consiglio;</p> <p>e) adotta il Regolamento di contabilità e quello per le spese in economia;</p> <p>f) adotta il Regolamento di organizzazione e provvede, con apposite deliberazioni, a tutti i servizi interni del Consiglio;</p> <p>g) delibera su tutte le materie e questioni che al Consiglio siano demandate da leggi regionali o siano deferite dal Presidente;</p> <p>h) può affidare incarichi di prestazione d'opera intellettuale a docenti, a ricercatori o istituti universitari, a professionisti o a istituzioni scientifiche per l'approfondimento di particolari tematiche relative a funzioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Composizione, competenze e durata dell'Ufficio di Presidenza)</i></p> <p>1. Identico</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza:</p> <p>a) Identica</p> <p>b) redige annualmente il progetto di bilancio finanziario di previsione e il rendiconto del Consiglio regionale e propone all'Assemblea eventuali variazioni di bilancio di sua competenza;</p> <p>c) identica</p> <p>d) ABROGATA</p> <p>e) Identica</p> <p>f) Identica</p> <p>g) Identica</p> <p>h) ABROGATA</p>

istituzionali o aventi natura tecnica specialistica, nonché per servizi d'interpretazione e traduzione; gli incarichi possono essere eccezionalmente conferiti anche ad esperti in materie non rientranti nella competenza di alcun Ordine e per le quali non esiste albo professionale; in tal caso la specifica competenza deve risultare da apposito curriculum.

3. Quando viene rinnovato il Consiglio, l'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio.

Art. 20 bis

(Obblighi di dichiarazione dei Consiglieri e poteri di verifica della Giunta delle elezioni)

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità, i Consiglieri, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento, ovvero, nel caso di Consiglieri subentranti, entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento, sono tenuti a rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle cariche e agli uffici di ogni genere che ricoprivano alla data della presentazione della candidatura e a quelli che ricoprono in enti pubblici o privati, nonché alle attività imprenditoriali o professionali comunque svolte, sulla base di moduli predisposti dalla Segreteria generale del Consiglio. Annualmente, i Consiglieri sono tenuti a trasmettere, entro il **30 settembre**, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'assunzione della carica di Consigliere. In ogni caso i Consiglieri sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio le cariche e gli uffici che vengono successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.

2. La Giunta delle elezioni può richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative al Consigliere e disporre, su proposta motivata del Presidente o di ciascun componente, i controlli ritenuti opportuni ai fini dell'accertamento delle cause di incompatibilità e ineleggibilità acquisendo, in particolare, documenti in possesso

ABROGATA

3. Identico

Art. 20 bis

(Obblighi di dichiarazione dei Consiglieri e poteri di verifica della Giunta delle elezioni)

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità, i Consiglieri, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento, ovvero, nel caso di Consiglieri subentranti, entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento, sono tenuti a rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle cariche e agli uffici di ogni genere che ricoprivano alla data della presentazione della candidatura e a quelli che ricoprono in enti pubblici o privati, nonché alle attività imprenditoriali o professionali comunque svolte, sulla base di moduli predisposti dalla Segreteria generale del Consiglio. Annualmente, i Consiglieri sono tenuti a trasmettere, entro il **31 dicembre**, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'assunzione della carica di Consigliere. In ogni caso i Consiglieri sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio le cariche e gli uffici che vengono successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.

2. Identico

**Testo degli articoli del Regolamento interno
oggetto di modifica**

**Testo degli articoli del Regolamento interno
come modificati dalla proposta n. 2**

dell'Amministrazione regionale o di altri enti. Sono in ogni caso acquisiti d'ufficio agli atti della Giunta delle elezioni, ai fini della verifica di cui al presente articolo, i dati e le informazioni pertinenti contenuti nelle comunicazioni rese dai Consiglieri in adempimento delle disposizioni in materia di trasparenza, nonché quelli reperibili nelle banche dati regionali relative ai beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nel pubblico registro telematico delle imprese.

3. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai Consiglieri ai sensi del comma 1 e della documentazione acquisita ai sensi del comma 2, la Giunta delle elezioni svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei Consiglieri, rilevanti ai fini della convalida e dell'accertamento delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, al termine della quale:

a) propone all'Assemblea, entro il termine di cui all'articolo 19, comma 8, la convalida delle elezioni dei Consiglieri per i quali sia accertata la insussistenza di cause di ineleggibilità originarie;

b) ove ravvisi fondati motivi per ritenere la sussistenza di cause di ineleggibilità originarie ovvero di cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità procede ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 20, comma 1.

4. La Giunta delle elezioni riferisce all'Assemblea, che ne prende atto senza discussione né votazione, sull'avvenuta rimozione, nei termini e con le modalità previste dalla legge, delle presunte cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche se intervenute prima della formale contestazione.

Art. 35
(Convocazioni delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono convocate dai loro Presidenti o, in caso di impedimento, dai Vicepresidenti anziani, per mezzo del Segretario generale del Consiglio, di norma con un preavviso di due giorni.

Identico

3. Identico

4. Identico

Art. 35
(Convocazioni delle Commissioni)

1. Identico

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>1 bis. Le riunioni si tengono di norma nella sede del Consiglio. Su richiesta unanime e motivata dell'Ufficio di presidenza della Commissione, il Presidente del Consiglio può autorizzare lo svolgimento della seduta nelle sedi istituzionali della Regione site in altre località del territorio regionale.</p>	<p>1 bis. Identico</p>
<p>2. Non possono riunirsi più di due Commissioni per volta. In caso di riunioni di due Commissioni è vietato il contemporaneo svolgimento di votazioni; salvo deroga concessa preventivamente dal Presidente del Consiglio.</p>	<p>2. Identico</p>
<p>3. Una Commissione deve essere convocata se lo richiede un numero di componenti il cui voto rappresenti almeno un quarto dei componenti il Consiglio. La richiesta deve indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La riunione della Commissione deve tenersi entro dieci giorni dalla richiesta.</p>	<p>3. Una Commissione deve essere convocata se lo richiede un numero di componenti il cui voto rappresenti almeno un quarto dei componenti il Consiglio. La richiesta deve indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. L'Ufficio di Presidenza della Commissione si riunisce entro tre giorni lavorativi dalla richiesta per valutarla nel rispetto dell'articolo 34, comma 1. La riunione della Commissione deve tenersi entro i successivi dieci giorni lavorativi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 36 <i>(Sedute delle Commissioni e validità delle sedute e delle deliberazioni)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 36 <i>(Sedute delle Commissioni e validità delle sedute e delle deliberazioni)</i></p>
<p>1. Il Presidente della Commissione apre e chiude la seduta.</p>	<p>1. Identico</p>
<p>2. La seduta può validamente iniziare se vi è la presenza di tanti Commissari il cui voto rappresenti almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio. Se la Commissione non è in numero legale per iniziare la seduta, il Presidente, decorsi 30minuti dall'orario d'inizio fissato nella convocazione, dichiara deserta la seduta stessa, salva la facoltà di prorogare tale termine per ulteriori 15 minuti.</p>	<p>2. Identico</p>
<p>3. A inizio seduta sono annunciati e resi disponibili i processi verbali di una o più sedute precedenti per la verifica. Se in merito ai processi verbali, entro il termine della seduta, non vi sono osservazioni, essi si intendono approvati senza votazione.</p>	<p>3. Identico</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica ovvero chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta, oppure per fatto personale.</p>	<p>4. Identico</p>
<p>5. Le deliberazioni della Commissione sono valide se sono presenti tanti Commissari il cui voto rappresenti almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio e se i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie e per quei casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende non approvata.</p>	<p>5. Identico</p>
<p>6. La Presidenza non è tenuta a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da tanti Consiglieri che esprimano almeno cinque voti e si stia per procedere a qualche votazione. Se la Commissione non è in numero legale per deliberare, il Presidente può, per una sola volta, sospendere la seduta per non meno di mezz'ora, oppure scioglierla.</p>	<p>6. Identico</p>
<p>7. (ABROGATO)</p>	<p>7. (ABROGATO)</p>
<p>8. Le disposizioni relative all'ordine delle sedute di Assemblea, di cui agli articoli 63, 64 e 65, trovano applicazione, in quanto compatibili, per le sedute di Commissione; tuttavia le sanzioni previste dall'articolo 63 sono disposte dalla Commissione solo nei casi di rilevante gravità.</p>	<p>8. Le disposizioni relative all'ordine delle sedute di Assemblea, di cui agli articoli 63, 64 e 65, trovano applicazione, in quanto compatibili, per le sedute di Commissione; le sanzioni sono disposte dal Presidente della Commissione che, solo nei casi di rilevante gravità, informa il Presidente del Consiglio al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 63, comma 5.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 (Funzioni referenti delle Commissioni)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 (Funzioni referenti delle Commissioni)</p>
<p>1. Eccezioni pregiudiziali, sospensive o aventi il fine del non passaggio agli articoli o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse deve però farsi menzione nella relazione della Commissione.</p>	<p>1. Identico</p>
<p>2. Per la discussione in Assemblea di ogni singolo progetto di legge o di qualunque altro</p>	<p>2. Per la discussione in Assemblea di ogni singolo progetto di legge o di qualunque altro</p>

**Testo degli articoli del Regolamento interno
oggetto di modifica**

**Testo degli articoli del Regolamento interno
come modificati dalla proposta n. 2**

argomento sul quale la Commissione debba o intenda riferire all'Assemblea, ciascuna Commissione nomina uno o più relatori e gli eventuali sostituti e stabilisce il termine per il deposito della relazione all'Assemblea; **tale termine non può superare i 10 giorni dalla conclusione dell'esame e deve in ogni caso consentire il tempestivo inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea in attuazione del calendario dei lavori della stessa.** In caso di assenza dei relatori nominati dalla Commissione e degli eventuali sostituti le funzioni di relatore vengono assunte, per l'intero corso della seduta, dal Presidente della Commissione.

3. È sempre in facoltà delle minoranze determinatesi nella votazione di presentare proprie relazioni, nel numero massimo di una per gruppo consiliare. Tali relazioni devono essere preannunciate in Commissione con l'indicazione del relatore e degli eventuali sostituti e presentate, a pena di decadenza, nel termine di cui al comma 2. Nel caso in cui più Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo presentino una propria relazione di minoranza, è ammessa solo quella presentata dal Consigliere portatore del maggior numero di voti, salva diversa indicazione del Presidente del gruppo di appartenenza.

4. La Commissione può deliberare che il termine di cui ai commi 2 e 3 decorra dalla data di messa a disposizione dei testi approvati dalla Commissione debitamente coordinati.

Art. 52

(Convocazione e ordine del giorno delle sedute)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, di norma per sessioni, in attuazione del programma e del calendario dei lavori approvati ai sensi dell'articolo 48.

2. Al primo punto sono inseriti gli adempimenti di legge cui il Consiglio debba provvedere o non abbia ancora provveduto.

3. L'ordine del giorno delle sedute è pubblicato nell'albo del Consiglio e diramato ad

argomento sul quale la Commissione debba o intenda riferire all'Assemblea, ciascuna Commissione nomina uno o più relatori e gli eventuali sostituti, **nel numero massimo di uno per gruppo consiliare**, e stabilisce il termine per il deposito della relazione all'Assemblea, **nel rispetto dei termini di cui all'articolo 50, comma 2.** In caso di assenza dei relatori nominati dalla Commissione e degli eventuali sostituti le funzioni di relatore vengono assunte, per l'intero corso della seduta, dal Presidente della Commissione.

3. Identico

4. ABROGATO

Art. 52

(Convocazione e ordine del giorno delle sedute)

1. Identico

2. Identico

3. Identico

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
ogni Consigliere, di regola, almeno cinque giorni prima della seduta, salvo la facoltà del Presidente di abbreviare il suddetto termine per motivi di particolare urgenza.	Identico
4. L'Assemblea si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.	4. Identico
5. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno.	5. Identico
6. Il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Regione o un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione.	6. Identico
7. L'Assemblea può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.	7. Identico
8. Per discutere e deliberare sugli argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione dell'Assemblea a maggioranza di due terzi dei votanti. Tuttavia un oggetto su cui l'Assemblea abbia adottato una deliberazione negativa non può essere riproposto all'esame e al voto dell'Assemblea stessa, nemmeno sotto forma di altra proposta di deliberazione che ne riproduca sostanzialmente il contenuto, se non siano trascorsi, dalla data della deliberazione negativa, rispettivamente almeno sei mesi per i progetti di legge o per gli emendamenti, e almeno due mesi per le altre proposte di deliberazione.	8. Per discutere e deliberare sugli argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione dell'Assemblea a maggioranza di due terzi dei votanti. Tuttavia un oggetto su cui l'Assemblea abbia adottato una deliberazione negativa, inclusa l'approvazione di un emendamento soppressivo , non può essere riproposto all'esame e al voto dell'Assemblea stessa, nemmeno sotto forma di altra proposta di deliberazione che ne riproduca sostanzialmente il contenuto, se non siano trascorsi, dalla data della deliberazione negativa, rispettivamente almeno sei mesi per i progetti di legge o per gli emendamenti, e almeno due mesi per le altre proposte di deliberazione.
9. All'inizio di seduta, il Presidente può eccezionalmente consentire brevi interventi concernenti commemorazioni di altissime personalità o diretti a sottolineare avvenimenti di particolare importanza, che abbiano commosso l'opinione pubblica. In tal caso è necessario che il Presidente ne sia stato previamente informato.	9. Identico
Art. 63 (Sanzioni)	Art. 63 (Sanzioni)
1. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno ,	1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo

la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo. Il richiamato può presentare all'Assemblea le sue spiegazioni: se intende respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita l'Assemblea a decidere, a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi e senza discussione.

2. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può proporre all'Assemblea l'esclusione del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura. La censura implica, oltre all'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per un termine da due a cinque giorni.

3. Udite le spiegazioni del Consigliere, la proposta del Presidente viene subito messa ai voti senza discussione, ma con facoltà di proporre emendamenti, a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi. L'esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente anche dopo il primo richiamo all'ordine, contro un Consigliere che provochi tumulti o disordini nell'Aula o trascenda ad oltraggi o vie di fatto o, anche indipendentemente da un primo richiamo all'ordine, quando gli oltraggi o le vie di fatto avvengano in modo che non sia possibile al Presidente di richiamare all'ordine chi stia per trascendervi.

4. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

5. Ove poi il Consigliere censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine prescritto, la durata dell'esclusione è raddoppiata.

richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.

2. Il Consigliere richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni all'Assemblea alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Qualora un Consigliere, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda a oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta. Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'Aula, le disposizioni del comma 2.

ABROGATO

4. Se il Consigliere non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai Segretari per l'esecuzione dell'ordine impartito.

5. Nei casi previsti dal comma 3 il Presidente può, altresì, proporre all'Ufficio di Presidenza di deliberare, nei confronti del Consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori consiliari

6. Per fatti di **eccezionale** gravità che si svolgano **nel recinto** della sede del Consiglio, ma **fuori dall'Aula, il Presidente, udito l'Ufficio di Presidenza**, può proporre all'Assemblea le sanzioni di cui al comma 2.

Art. 81

(Dichiarazioni di voto o di astensione dal voto stesso)

1. I Consiglieri, prima della votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto, per un tempo non superiore ai tre minuti.

2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto **l'Ufficio di Presidenza** accerta il numero e il nome dei votanti e degli astenuti.

4. I Segretari prendono nota delle astensioni.

Art. 89

(Dichiarazione d'urgenza)

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge o della comunicazione all'Assemblea della sua presentazione ai sensi dell'articolo 50, comma 1, o anche successivamente, la Giunta regionale o il Consigliere proponente possono chiedere all'Assemblea che sia adottata la procedura d'urgenza. L'Assemblea decide, a maggioranza assoluta dei componenti, con votazione a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi.

per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il Consigliere può fornire ulteriori spiegazioni all'Ufficio di Presidenza.

6. Per fatti di **particolare** gravità che si svolgano **all'interno** della sede del Consiglio, ma **non durante le sedute delle Commissioni, dell'Assemblea o di altri organi consiliari**, il Presidente **può ugualmente investire del caso** l'Ufficio di Presidenza il quale, sentiti i Consiglieri interessati, può deliberare le sanzioni di cui ai commi precedenti.

7. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione e di voto.

Art. 81

(Dichiarazioni di voto o di astensione dal voto stesso)

1. Identico

2. Identico

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto **la Presidenza** accerta il numero e il nome dei votanti e degli astenuti.

4. Identico

Art. 89

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Identico

**Testo degli articoli del Regolamento interno
oggetto di modifica**

**Testo degli articoli del Regolamento interno
come modificati dalla proposta n. 2**

2. Nel caso in cui il progetto di legge sia dichiarato urgente, i termini stabiliti dagli articoli **87, comma 3**, 91, 95, comma 2, 96, comma 1, e 102 sono ridotti a metà, con arrotondamento all'unità inferiore. L'Assemblea, con la maggioranza di cui al comma 1, può stabilire termini anche più brevi e disporre che la relazione della Commissione venga fatta oralmente. In ogni caso il termine di cui all'articolo 91 non può essere inferiore a quarantotto ore.

Art. 92
(Istruttoria legislativa in Commissione)

1. L'istruttoria legislativa è diretta alla corretta formulazione dei progetti di legge, anche in base alle regole per la redazione dei testi normativi.

2. Compatibilmente con l'organizzazione e la programmazione dei lavori, e nel rispetto dei principi di economicità e speditezza, l'istruttoria legislativa è diretta a raccogliere elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità, l'efficacia, gli effetti finanziari e la relativa copertura delle disposizioni contenute nel progetto di legge.

2. Nel caso in cui il progetto di legge sia dichiarato urgente, i termini stabiliti dagli articoli 91, 95, comma 2, 96, comma 1, e 102 sono ridotti a metà, con arrotondamento all'unità inferiore. L'Assemblea, con la maggioranza di cui al comma 1, può stabilire termini anche più brevi e disporre che la relazione della Commissione venga fatta oralmente. In ogni caso il termine di cui all'articolo 91 non può essere inferiore a quarantotto ore.

Art. 92
(Istruttoria legislativa in Commissione)

1. Identico

2. Identico

2 bis. Ai fini di cui al comma 2 i progetti di legge inseriti nel programma dei lavori della Commissione sono corredati di una scheda tecnico-normativa, redatta dalle strutture competenti all'istruttoria, contenente:

a) individuazione del contesto normativo in cui si inserisce il progetto;

b) coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale;

c) coerenza della disciplina proposta con la normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) previsione di adeguati strumenti di copertura finanziaria, sentita anche la Direzione centrale finanze;

3. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2 la Commissione può richiedere al Presidente della Regione o all'Assessore competente di fornire informazioni anche attraverso la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione, qualora abbia all'esame progetti di legge che non siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 86 bis, acquisisce dai proponenti la relazione medesima; per le proposte di iniziativa consiliare e popolare la relazione tecnico-finanziaria è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale. La richiesta contiene la fissazione dei termini entro i quali devono essere comunicati i dati e le informazioni alla Commissione.

3 bis. (ABROGATO)

4. Nella relazione della Commissione per l'Assemblea sono riportati i passaggi istruttori svolti.

Art. 98
(Audizioni nell'istruttoria legislativa)

1. Le Commissioni, nell'ambito della propria attività referente sui progetti di legge, possono invitare ad apposite audizioni i soggetti ritenuti direttamente o indirettamente interessati alla materia in esame o comunque in grado di fornire dati, informazioni e notizie utili ai fini dell'istruttoria legislativa.

2. Lo svolgimento delle audizioni, l'elenco dei soggetti da invitare e il calendario delle audizioni sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e comunicati tempestivamente ai componenti della Commissione che possono proporre, entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza, eventuali integrazioni dell'elenco dei soggetti da audire.

3. Le audizioni si svolgono, di norma, in seduta plenaria, salvo che la Commissione incarichi una delegazione ristretta dei propri

e) corretta formulazione dei testi in base alle regole per la redazione dei testi normativi.

3. Identico

3 bis. (ABROGATO)

4. Identico

Art. 98
(Audizioni nell'istruttoria legislativa)

1. Identico

2. Lo svolgimento delle audizioni, l'elenco dei soggetti da invitare, **le modalità della consultazione** e il calendario delle audizioni sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e comunicati tempestivamente ai componenti della Commissione che possono proporre, entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza, eventuali integrazioni dell'elenco dei soggetti da audire.

3. Identico

**Testo degli articoli del Regolamento interno
oggetto di modifica**

**Testo degli articoli del Regolamento interno
come modificati dalla proposta n. 2**

membri; in ogni caso alle audizioni può partecipare, con diritto di parola, ogni altro Consigliere, anche se non faccia parte della Commissione, previa comunicazione al Presidente della Commissione stessa.

Identico

3 bis. I soggetti invitati possono partecipare alle audizioni anche in modalità telematica e possono, in ogni caso, trasmettere le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, anche in modalità telematica.

3 ter. Le Commissioni, nelle relazioni con cui riferiscono all'Assemblea, danno conto delle audizioni svolte e dei contributi utilizzati per l'approvazione del progetto di legge.

Art. 99
(Ammissibilità degli emendamenti)

Art. 99
(Ammissibilità **e termine di presentazione** degli emendamenti)

1. Sono inammissibili emendamenti privi di ogni reale portata modificativa, nonché emendamenti o articoli aggiuntivi estranei all'argomento o agli argomenti del progetto di legge.

1. Identico

2. Sull'ammissibilità decide inappellabilmente il Presidente della Commissione dopo aver indicato le ragioni di inammissibilità e aver invitato i proponenti a riformulare l'emendamento senza sospendere la seduta.

1. Identico

2 bis. Gli emendamenti sono presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale ha inizio l'esame del progetto di legge.

Art. 101
(Nomina dei relatori e relazioni di minoranza)

Art. 101
(Nomina dei relatori e relazioni di minoranza)

1. Al termine della discussione la Commissione nomina uno o più relatori e gli eventuali sostituti ai sensi dell'articolo 40, comma 2, ai quali conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto.

1. Identico

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>2. Ciascuna relazione di minoranza può recare un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 102 <i>(Termine per il deposito delle relazioni e inserimento obbligatorio nel calendario dei lavori della Commissione e dell'Assemblea)</i></p> <p>1. I progetti di legge assegnati alle Commissioni devono essere esaminati dalle stesse e, corredati delle prescritte relazioni, devono essere trasmessi all'Assemblea nel termine massimo di trenta giorni dalla loro assegnazione, prorogabile dal Presidente del Consiglio, sino a sessanta.</p> <p>2. Scaduti i termini di cui al comma 1, i progetti di legge, su richiesta dei proponenti, devono essere inseriti nel calendario della Commissione immediatamente successivo alla richiesta.</p> <p>3. In ogni caso, scaduto il termine di novanta giorni dalla assegnazione, senza che la Commissione abbia presentato la propria relazione, i progetti di legge, su richiesta dei proponenti, sono inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, immediatamente successivo alla richiesta, anche in assenza di una relazione della Commissione.</p>	<p>2. ABROGATO</p> <p style="text-align: center;">Art. 102 <i>(Termine per il deposito delle relazioni e inserimento obbligatorio nel calendario dei lavori della Commissione e dell'Assemblea)</i></p> <p>1. Identico</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Identico</p> <p>3 bis. Nei casi di cui al comma 3 il primo firmatario della proposta di legge svolge le funzioni di relatore.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 105 <i>(Esame dei singoli articoli e degli emendamenti e votazione finale)</i></p> <p>1. Se non vi è opposizione, si passa alla discussione dei singoli articoli. In caso di opposizione, l'Assemblea decide sul passaggio agli articoli, sentito un oratore a favore e un oratore contro, che possono parlare per non oltre cinque minuti ciascuno.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 105 <i>(Esame dei singoli articoli e degli emendamenti e votazione finale)</i></p> <p>1. Identico</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>2. La mozione di non passaggio agli articoli, in caso di progetti di legge inseriti nel calendario nella quota temporale riservata ai gruppi di opposizione, è ammessa solo previo assenso del gruppo di opposizione interessato, qualora non sia trascorso il tempo complessivo stabilito per l'argomento dalla Conferenza Dei Presidenti dei gruppi consiliari.</p>	<p>2. Identico</p>
<p>3. Su ciascun articolo e sul complesso degli emendamenti ad esso proposti si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione degli emendamenti da parte dei presentatori, nel corso della quale ogni Consigliere può intervenire una sola volta, per non più di cinque minuti, anche se sia proponente di emendamenti, nel rispetto dei tempi riservati al gruppo di appartenenza ai sensi dell'articolo 69, comma 1. In presenza di articoli o emendamenti particolarmente lunghi o complessi, il Presidente stabilisce la durata massima di ciascun intervento in un tempo comunque non superiore a dieci minuti.</p>	<p>3. Identico</p>
<p>4. Esaurita la discussione, i relatori e i rappresentanti della Giunta regionale si pronunciano sull'articolato e sugli emendamenti presentati, parlando ognuno per non oltre cinque minuti, nel rispetto dei tempi.</p>	<p>4. Identico</p>
<p>5. Sui singoli articoli e sugli emendamenti non sono ammesse dichiarazioni di voto.</p>	<p>5. Identico</p> <p>5 bis. Ciascun Consigliere può aggiungere la propria firma ad emendamenti presentati da altri per iscritto o formulando un annuncio orale prima dell'inizio delle votazioni sull'articolo cui gli emendamenti stessi si riferiscono, fermo restando il consenso del primo firmatario dell'emendamento che durante la seduta dell'Assemblea può essere reso anche oralmente.</p>
<p>6. I progetti di legge, dopo la discussione e votazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti, sono sottoposti a votazione finale, prima della quale possono intervenire, per dichiarazione di voto, un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare o forza politica presente</p>	<p>6. Identico</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>nel gruppo misto, nonché quei Consiglieri che intendano motivare un voto diverso da quello preannunciato dal gruppo o forza politica di appartenenza. La votazione finale è effettuata a scrutinio palese con rilevazione dei nomi, fatti salvi i casi di cui all'articolo 78, comma 10.</p>	<p>Identico</p>
<p style="text-align: center;">Art. 110 (Ordine di votazione degli emendamenti)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 110 (Ordine di votazione degli emendamenti)</p>
<p>1. Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione, tenuto conto dei criteri di cui ai seguenti commi.</p>	<p>1. Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione, tenuto conto dei criteri di cui ai seguenti commi.</p>
<p>2. Gli emendamenti identici provenienti da diversi proponenti sono votati congiuntamente.</p>	<p>2. Identico</p>
<p>3. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.</p>	<p>3. Identico</p>
<p>4. Qualora siano stati presentati più emendamenti a uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.</p>	<p>4. Identico</p>
<p>5. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 101, comma 2, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.</p>	<p>5. ABROGATO</p>
<p>6. Qualora siano stati presentati a uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e uno o più</p>	<p>6. Identico</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa si esprime con votazione a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi e senza discussione.</p>	<p>Identico</p>
<p>7. È altresì facoltà del Presidente modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.</p>	<p>7. Identico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 112 <i>(Ritiro degli emendamenti e divieto di questioni pregiudiziali e sospensive sugli stessi)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 112 <i>(Ritiro degli emendamenti e divieto di questioni pregiudiziali e sospensive sugli stessi)</i></p>
<p>1. Un emendamento o un articolo aggiuntivo ritirato dal presentatore può essere fatto proprio da altri.</p>	<p>1. Identico</p>
	<p>1 bis. Il ritiro dell'emendamento o articolo aggiuntivo prima dell'inizio della discussione generale è comunicato al Presidente del Consiglio che ne dà annuncio all'Assemblea all'inizio della discussione generale. In tal caso, in deroga al comma 1, l'emendamento o articolo aggiuntivo ritirato non può essere fatto proprio da altri.</p> <p>1 ter. L'emendamento o articolo aggiuntivo ritirato dopo l'inizio della discussione generale può essere fatto proprio da altri immediatamente dopo l'annuncio orale del ritiro fatto dal presentatore in Aula.</p>
<p>2. Chi ritira uno o più emendamenti o articoli aggiuntivi ha diritto di esporre le ragioni per un tempo complessivamente non eccedente i due minuti per ciascun articolo. Il tempo di cui al presente comma non è computato nel tempo complessivo della discussione.</p>	<p>2. Identico</p>
<p>3. In caso di assenza dei presentatori di emendamenti o articoli aggiuntivi al momento della discussione dell'articolo cui essi si</p>	<p>3. Identico</p>

**Testo degli articoli del Regolamento interno
oggetto di modifica**

**Testo degli articoli del Regolamento interno
come modificati dalla proposta n. 2**

riferiscono, questi si intendono ritirati.

4. Contro uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva.

Art. 113

(Presentazione di ordini del giorno sul contenuto della legge)

1. Nel corso della discussione generale o di quella sui singoli articoli **possono essere presentati ordini** del giorno che **esplicitino** il significato della legge o **contengano** direttive alla Giunta regionale per la sua applicazione. Gli ordini del giorno sono illustrati nel corso degli interventi nella discussione generale o sui singoli articoli e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale.

2. È ammessa la votazione per parti separate. Se gli ordini del giorno sono accolti dalla Giunta regionale, non vengono messi in votazione, salvo che ciò sia richiesto da almeno tre Consiglieri. Fino al momento del voto o, in difetto, fino all'accoglimento da parte della Giunta regionale, è sempre possibile apportare all'ordine del giorno parziali e limitate riformulazioni proposte anche oralmente dai relatori o dalla Giunta stessa e accettate dai proponenti. In tal caso l'ordine del giorno è posto in votazione, ovvero si intende accolto dalla Giunta regionale, nel testo così riformulato.

Identico

4. Identico

Art. 113

(Presentazione di ordini del giorno sul contenuto della legge)

1. Nel corso della discussione generale o di quella sui singoli articoli **ciascun Consigliere può presentare, come primo firmatario, non più di un ordine** del giorno che **espliciti** il significato della legge o **contenga** direttive alla Giunta regionale per la sua applicazione. **Per i disegni di legge di stabilità, collegati e di assestamento del bilancio, nonché per i progetti di legge riguardanti materie di competenza di più Commissioni di cui all'articolo 124 bis, ciascun Consigliere può presentare, come primo firmatario, non più di tre ordini del giorno per provvedimento.** Gli ordini del giorno sono illustrati nel corso degli interventi nella discussione generale o sui singoli articoli e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale.

2. Identico

2 bis. Ciascun Consigliere può aggiungere la propria firma ad ordini del giorno presentati da altri Consiglieri per iscritto o formulando un annuncio orale. La richiesta deve essere presentata prima del pronunciamento della Giunta regionale sui medesimi e fermo restando il consenso del primo firmatario dell'ordine del giorno che,

3. Sono inammissibili ordini del giorno che non rispettino i criteri previsti dal comma 1 ovvero che riproducano sostanzialmente emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente con le modalità di cui all'articolo 76.

Art. 124 bis

*(Procedimento per l'esame dei progetti di legge di
semplificazione o manutenzione normativa)*

1. **Quando un progetto di legge interviene testualmente, con finalità di semplificazione o di manutenzione dell'ordinamento regionale su disposizioni normative tra loro non correlate** riguardanti materie di competenza di più Commissioni permanenti, esso è assegnato alle Commissioni permanenti competenti nelle predette materie, per le parti di rispettiva competenza, individuate nell'atto di assegnazione. Il progetto è, altresì, assegnato alla I Commissione permanente per il coordinamento del testo, nonché per la nomina dei relatori per l'Assemblea.

2. La Conferenza dei Capigruppo, stabilisce il calendario dei lavori per l'esame del progetto di legge.

3. Ciascuna Commissione esamina le parti di competenza e i relativi emendamenti. Non è ammessa la presentazione di emendamenti estranei alla competenza della Commissione.

4. Ciascuna Commissione nomina un relatore che predispone una relazione scritta per la I Commissione e partecipa ai lavori della Commissione stessa.

5. La I Commissione esamina il progetto di legge e ne conclude l'esame, nominando i relatori per l'Assemblea. In tale sede sono ammessi solo emendamenti finalizzati al coordinamento delle disposizioni contenute nel progetto di legge. Possono essere nominati relatori anche i membri

durante la seduta dell'Assemblea, può essere reso anche oralmente.

3. Identico

Art. 124 bis

*(Procedimento per l'esame dei progetti di legge
**riguardanti materie di competenza di più
Commissioni**)*

1. **Quando un progetto di legge contiene disposizioni normative tra loro non correlate, anche con finalità di semplificazione o di manutenzione o riordino dell'ordinamento regionale**, riguardanti materie di competenza di più Commissioni permanenti, esso è assegnato alle Commissioni permanenti competenti nelle predette materie, per le parti di rispettiva competenza, individuate nell'atto di assegnazione. Il progetto è, altresì, assegnato alla I Commissione permanente per il coordinamento del testo, nonché per la nomina dei relatori per l'Assemblea.

2. Identico

3. Identico

4. Identico

5. Identico

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>delle altre Commissioni che abbiano partecipato ai lavori della I Commissione. Alla relazione della I Commissione sono allegati le relazioni delle altre Commissioni.</p>	<p>Identico</p>
<p>6. Per l'esame in Assemblea trovano applicazione le norme generali sul procedimento legislativo.</p>	<p>6. Identico</p>
<p>7. Sui progetti di legge di cui al presente articolo non è ammessa la dichiarazione di urgenza di cui all'articolo 89, qualora essi riguardino materie di competenza di più di due Commissioni</p>	<p>7. Identico</p>
<p style="text-align: center;">Art. 143 (Discussione e votazione)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 143 (Discussione e votazione)</p>
<p>1. La discussione sulla mozione si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 68. Il proponente o il primo firmatario di una mozione ha diritto alla replica. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti, nel rispetto dei tempi riservati al gruppo di appartenenza ai sensi dell'articolo 69, comma 1.</p>	<p>1. Identico</p>
	<p>1 bis. È fatta salva la possibilità per ciascuno dei proponenti di ritirare la propria firma dalla mozione presentata.</p>
	<p>1 ter. La mozione non può essere emendata se non con il consenso espresso del proponente o del primo firmatario.</p>
<p>2. Gli emendamenti sono presentati entro la chiusura della discussione e sono votati secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.</p>	<p>2. Identico</p>
	<p>2 bis. Ciascun Consigliere può aggiungere la propria firma a mozioni o ad emendamenti sulle mozioni presentati da altri Consiglieri per iscritto o formulando un annuncio orale entro la chiusura della discussione e fermo restando il consenso del proponente o del primo firmatario della mozione o del relativo emendamento che durante la seduta può essere reso anche oralmente.</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>3. La votazione di una mozione può farsi per parti separate, fatta salva la votazione finale.</p>	<p>3. Identico</p>
<p>4. Le mozioni sono sottoposte a votazione finale, prima della quale possono intervenire, per dichiarazione di voto, un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare o forza politica presente nel gruppo misto, nonché quei Consiglieri che intendano motivare un voto diverso da quello preannunciato dal gruppo o forza politica di appartenenza.</p>	<p>4. Identico</p>
<p style="text-align: center;">Art. 145 bis (<i>Questione di governo</i>)</p> <p>1. Il Presidente della Regione può porre la questione di governo su qualunque oggetto in discussione in Assemblea sul quale si debba svolgere una votazione ritenuta decisiva ai fini dell'attuazione del programma di governo.</p> <p>2. Il Presidente della Regione illustra le motivazioni della questione di governo con riferimento al programma di governo. Sono consentiti interventi per non più di quindici minuti per ciascun gruppo, compreso quello misto; possono intervenire per eguale tempo altri Consiglieri per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo consiliare di appartenenza. Ciascun Consigliere ha facoltà di rendere dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.</p> <p>3. La questione di governo è votata in modo palese e per appello nominale non prima di tre e non oltre venti giorni dalla sua presentazione; le dimissioni del Presidente della Regione conseguono al voto contrario, espresso dalla</p>	<p>4 bis. L'Assemblea, con il consenso del proponente o del primo firmatario, può rinviare la mozione alla Commissione competente perché la esamini in sede referente, fermo restando quanto previsto dal comma 1 ter, assegnando un termine per la ripresentazione in Aula. La proposta di rinvio è presentata con mozione d'ordine e viene discussa e votata con le modalità di cui all'articolo 73.</p> <p style="text-align: center;">Art. 145 bis (<i>Questione di governo</i>)</p> <p>1. Identico</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Identico</p>

**Testo degli articoli del Regolamento interno
oggetto di modifica**

**Testo degli articoli del Regolamento interno
come modificati dalla proposta n. 2**

maggioranza dei componenti del Consiglio, rispetto all'indicazione di voto del Presidente stesso.

4. **Qualora il Presidente della Regione ponga la questione di governo sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal regolamento. Se invece la questione di governo è posta dal Presidente della Regione sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Nel caso in cui il voto dell'Assemblea sia favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti.** Allo stesso modo si procede se sia posta la questione di governo su un ordine del giorno o una mozione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Presidente della Regione può porre la questione di governo sulla votazione finale del progetto.

5. La questione di governo non può essere posta su modificazioni del regolamento, proposte di inchieste consiliari, nomine e designazioni, fatti personali e, in generale, su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Consiglio. Inoltre non può essere posta contemporaneamente su più articoli di un progetto di legge, né può essere posta su emendamenti tendenti ad accorpate in un unico articolo il contenuto di più articoli di un progetto di legge.

Art. 148

(Interrogazioni a risposta immediata)

1. Nell'ambito della programmazione dei lavori del Consiglio, almeno una volta al mese, l'inizio di una seduta è riservato allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, **per non più di novanta minuti.**

2. Le interrogazioni sono presentate alla Segreteria generale del Consiglio entro le ore dodici del secondo giorno lavorativo antecedente a quello previsto per il loro svolgimento e vengono trasmesse tempestivamente alla Giunta

Identico

4. **La posizione della questione di governo sull'approvazione di un articolo o sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la questione di governo è stata posta. Se il voto dell'Assemblea è favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti si intendono preclusi.** Allo stesso modo si procede se sia posta la questione di governo su un ordine del giorno o una mozione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Presidente della Regione può porre la questione di governo sulla votazione finale del progetto.

5. Identico

Art. 148

(Interrogazioni a risposta immediata)

1. Nell'ambito della programmazione dei lavori del Consiglio, almeno una volta al mese, l'inizio di una seduta è riservato allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

2. Identico

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
regionale. Ciascun Consigliere può presentare una sola interrogazione a risposta immediata per ogni seduta.	Identico
3. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda, semplice e concisa, senza commenti, su argomenti di particolare rilievo politico e istituzionale, che presentino carattere di urgenza o di attualità. Il Presidente decide, inappellabilmente, la non ammissibilità delle interrogazioni prive di tali requisiti, che vengono considerate interrogazioni a risposta scritta.	3. Identico
4. Il Consigliere che presenta l'interrogazione dispone di due minuti. Il rappresentante della Giunta regionale dispone di tre minuti per la risposta. L'interrogante può replicare per non più di due minuti. Il Presidente alterna le interrogazioni dei Consiglieri della maggioranza e della opposizione.	4. Identico
5. Le interrogazioni non svolte per giustificato impedimento dell'interrogato o dell'interrogante o per motivi di tempo sono considerate interrogazioni a risposta scritta.	5. Identico
Art. 149 <i>(Interrogazioni con risposta in Commissione)</i>	Art. 149 <i>(Interrogazioni con risposta in Commissione)</i>
1. Nel presentare una interrogazione, su problemi di interesse non generale, il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta in Commissione.	1. Identico
2. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione alla Giunta regionale.	2. Identico
3. L'interrogazione è iscritta e allegata all'ordine del giorno della seduta destinata alla risposta.	3. Identico
4. Per lo svolgimento delle interrogazioni, del quale è dato conto nel verbale della riunione della Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 146 e 147.	4. Per lo svolgimento delle interrogazioni, del quale è dato conto nel verbale della riunione della Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 146 e 147. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 146, comma 4, decorre

5. Dell'avvenuto svolgimento viene data notizia all'Assemblea mediante apposita comunicazione in Aula, che è ripresa nel verbale di quella seduta.

Art. 164
(Audizioni di soggetti esterni)

1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, quando delibera lo svolgimento di audizioni, indica l'oggetto dell'audizione, i soggetti da audire e il calendario delle audizioni. Per lo svolgimento delle audizioni può nominare una delegazione della Commissione composta in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano. Gli altri componenti la Commissione, ricevuta la comunicazione delle audizioni ed entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza, possono proporre l'integrazione dell'elenco dei soggetti da audire.

2. Per lo svolgimento delle audizioni la Commissione o la delegazione possono riunirsi fuori sede in presenza di giustificati motivi da comunicare al Presidente del Consiglio.

3. Se l'oggetto delle audizioni riguarda competenze di due Commissioni, i rispettivi Uffici di Presidenza possono concordare di procedere congiuntamente. La seduta è presieduta dal Presidente più anziano.

dall'assegnazione dell'interrogazione alla competente Commissione consiliare.

5. Identico

Art. 164
(Audizioni di soggetti esterni)

01. Al fine di acquisire elementi conoscitivi ed effettuare approfondimenti su tematiche inerenti le materie di competenza, le Commissioni, anche indipendentemente dagli atti assegnati, possono riunirsi per procedere ad audizioni di rappresentanti di enti, associazioni, o di altri soggetti ritenuti direttamente o indirettamente interessati alla materia in esame o comunque in grado di fornire dati, informazioni e notizie utili.

1. Identico

2. Identico

3. Identico

3 bis. Le audizioni possono svolgersi anche su richiesta degli interessati. A tal fine il Presidente della Commissione informa

Art. 176
(Bilancio interno)

1. I progetti del bilancio interno di previsione, delle eventuali variazioni e del **conto consuntivo** sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e sono sottoposti dal Presidente all'approvazione dell'Assemblea. I progetti sono accompagnati da una relazione illustrativa.

2. La formazione del bilancio interno di previsione, delle eventuali variazioni e del **conto consuntivo** sono disciplinati da un Regolamento di contabilità approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 179
(Accesso **alla sede** del Consiglio)

1. Al fine di garantire il decoro in termini di appartenenza istituzionale, identità personale e professionale, i Consiglieri, il personale

l'Ufficio di Presidenza della Commissione delle richieste pervenute per il loro eventuale accoglimento.

3 ter. I soggetti invitati possono partecipare alle audizioni anche in modalità telematica e possono, in ogni caso, trasmettere le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, anche in modalità telematica.

Art. 176
(Bilancio interno)

1. I progetti del bilancio interno di previsione, delle eventuali variazioni e del **rendiconto del Consiglio regionale** sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e sono sottoposti dal Presidente all'approvazione dell'Assemblea. I progetti sono accompagnati da una relazione illustrativa.

2. La formazione del bilancio interno di previsione, delle eventuali variazioni e del **rendiconto del Consiglio regionale** sono disciplinati da un Regolamento di contabilità approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2 bis. L'autonomia contabile del Consiglio regionale è disciplinata dal Regolamento di contabilità adottato dall'Ufficio di Presidenza ed è esercitata in attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel rispetto del sistema contabile, degli schemi di bilancio e di rendiconto adottati dalla Regione.

Art. 179
(Accesso **alle sedi** del Consiglio)

1. Al fine di garantire il decoro in termini di appartenenza istituzionale, identità personale e professionale, i Consiglieri, il personale

**Testo degli articoli del Regolamento interno
oggetto di modifica**

**Testo degli articoli del Regolamento interno
come modificati dalla proposta n. 2**

dipendente della Regione e il pubblico che accedono **alla sede** del Consiglio sono tenuti a indossare abiti in modo dignitoso e decoroso; anche i comportamenti devono essere tali da non compromettere l'immagine del Consiglio, la dignità professionale e i rapporti con i colleghi di ogni ordine e grado e con gli utenti, per i quali il dipendente diventa punto di riferimento in termini di disponibilità, informazione e comunicazione.

2. Le modalità di accesso **alla sede** del Consiglio regionale sono disciplinate con apposito regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 179 bis

*(Informazione **ai** cittadini e diritto di accesso dei Consiglieri)*

1. Il Presidente del Consiglio garantisce una adeguata ed obiettiva informazione ai cittadini sull'attività del Consiglio e sulle iniziative dei Consiglieri, avvalendosi delle strutture organizzative consiliari preposte alla comunicazione istituzionale, attraverso la realizzazione di prodotti di contenuto informativo e la loro diffusione sui mezzi di comunicazione, nonché con il costante aggiornamento del sito internet del Consiglio.

1 bis. A tal fine gli atti consiliari di cui all'articolo 50, i verbali delle sedute pubbliche delle Commissioni consiliari e del Comitato di cui all'articolo 41, nonché i verbali e i resoconti di cui all'articolo 55, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Consiglio, con modalità che ne agevolino la ricerca da parte degli utenti. In deroga a tale obbligo di pubblicazione, il Presidente del Consiglio dispone la non pubblicazione totale o, se sufficiente, parziale, degli atti contenenti dati personali non divulgabili a norma della disciplina a tutela della riservatezza dei dati personali. Gli atti prodotti da soggetti esterni nell'ambito delle procedure di consultazione delle Commissioni sono pubblicati con le modalità di cui al primo periodo, salvo che l'interessato non comunichi il proprio diniego alla pubblicazione. Gli atti di cui al secondo e terzo periodo, se già pubblicati, sono

dipendente della Regione e il pubblico che accedono **alle sedi** del Consiglio, **ovunque ubicate sul territorio regionale**, sono tenuti a indossare abiti in modo dignitoso e decoroso; anche i comportamenti devono essere tali da non compromettere l'immagine del Consiglio, la dignità professionale e i rapporti con i colleghi di ogni ordine e grado e con gli utenti, per i quali il dipendente diventa punto di riferimento in termini di disponibilità, informazione e comunicazione.

2. Le modalità di accesso **alle sedi** del Consiglio regionale sono disciplinate con apposito regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 179 bis

*(Informazione **e partecipazione dei** cittadini e diritto di accesso dei Consiglieri)*

1. Identico

1 bis. Identico

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>rimossi dal sito ovvero, se ciò risulti sufficiente, restano pubblicati con oscuramento di parte dell'atto, su richiesta del soggetto interessato.</p>	<p>Identico</p>
<p>2. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Ufficio di Presidenza e della struttura organizzativa del Consiglio, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge. La relativa richiesta è presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio e ad essa egli deve dare risposta per iscritto al Consigliere interessato entro sessanta giorni.</p>	<p>1 ter. Il Presidente del Consiglio favorisce lo sviluppo di piattaforme informatiche e di altri sistemi di comunicazione che rendano più efficace, agevole ed immediata la partecipazione dei soggetti esterni all'attività delle Commissioni.</p>
<p>3. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere adottate modalità di applicazione del presente articolo.</p>	<p>2. Identico</p>
	<p>3. Identico</p>